

Prot. 1155/20



Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania

-Via R.Franchetti,62 – 95123 Catania – email:procmin.catania@giustizia.it

Tel.095/7240113-Fax.095/321023

Misure organizzative e linee guida per la trattazione dei procedimenti penali minorili nella fase delle indagini preliminari, e per l'istruttoria dei procedimenti civili durante l'emergenza epidemiologica Covid 19.

IL PROCURATORE

Visto il D.L 7.ottobre 2020 n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020);

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente n. 36 del Presidente della Regione Sicilia del 27.9.2020, che dispone misure di contenimento e divieti di assembramento in luoghi pubblici;

Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il D.L.28 ottobre 2020, n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19", e il D.L.9 novembre 2020, n. 149 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Vista la circolare del C.S.M. Prot.15146/2020 del 6/11/20;

Visto l'ordine di servizio n. prot. 949 del 2/10/20 con il quale si è regolamentato l'accesso del pubblico (Polizia Giudiziaria, Avvocati, Utenza) a questo Ufficio;

Visto l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, così come attestato dai reports ufficiali;

Valutato il documento di prevenzione dei rischi sanitari elaborato dal responsabile della sicurezza sanitaria e dei luoghi di lavoro per questa Procura;

Ritenuto che, al fine di prevenire il rischio di contagio epidemiologico, deve essere limitata il più possibile la presenza di persone all'interno dei locali della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di via Franchetti n. 62;

DISPONE

Misure di carattere generale

L'ingresso nei locali di questa Procura Minorile, sino al 31 gennaio 2021, sarà consentito solo a coloro che indosseranno i dispositivi di protezione individuale (mascherina), ad eccezione dei

bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti fomite di documentazione attestante una disabilità che risulti incompatibile con l'uso continuativo di tale dispositivo di sicurezza individuale.

La Procura metterà a disposizione mezzi detergenti idonei per le mani, mediante la collocazione di appositi *dispenser* in punti facilmente individuabili, all'ingresso del 2° e del 3° piano dell'edificio, ove sono ubicati gli spazi destinati ai magistrati, al personale amministrativo ed alla Sezione Specializzata di P.G.

Si raccomanda una ventilazione continua dei locali, cercando di evitare anche gli assembramenti nei locali dell'ufficio, soprattutto in entrata ed in uscita, facendo ricorso all'istituto della flessibilità degli orari.

In ogni caso saranno garantite le misure di distanziamento sociale raccomandate dalle Autorità sanitarie, con la rimodulazione degli spazi di lavoro mediante la riduzione delle presenze negli ambienti dove operano più lavoratori; e ciò anche tramite il ricorso allo strumento dello *smart working*, che può assicurare presenze alternate. Infatti, In ossequio alle disposizioni ministeriali e agli accordi sindacali in materia (v. accordo sindacale del 14.10.2020), è già stato consentito al personale amministrativo con provvedimento di n. prot. 1128 del 6/11/20, di fruire della modalità di *smart working* nella misura percentuale consentita, avvicinando le presenze in guisa da favorire il distanziamento sociale.

Si raccomanda ai dipendenti ed a chiunque entri nei locali di questa Procura l'osservanza delle seguenti prescrizioni (saranno affissi, e taluni già lo sono, appositi annunci informativi):

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non potere fare ingresso o di poter permanere nei locali del tribunale e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- **per i dipendenti e i magistrati** in particolare, l'uso di guanti messi a disposizione dall'Ufficio, nella consultazione dei fascicoli.

Sino al 31 gennaio 2021, l'accesso del pubblico (avvocati e utenti) nei locali della Procura per i Minorenni sarà consentito previa prenotazione telefonica o telematica, con esclusione della necessaria presenza prevista per la partecipazione ai vari atti istruttori fissati dai pubblici ministeri nei procedimenti penali e civili. In tal senso si richiamano le disposizioni contenute nel decreto già emesso dalla scrivente in data 2/10/20, con le quali si regolamenta l'accesso all'Ufficio; disposizioni che devono intendersi prorogate fino al 31 gennaio 2021.

Per il deposito degli atti o di istanze, ove non praticabile l'opzione telematica, è già

stato istituito un *front office* all'ingresso del 2° piano, per le segreterie penali e civili, con accesso consentito dalle ore 10.00 alle ore 13,00, osservando scrupolosamente le norme comportamentali prescritte dal Ministero della Salute.

Linee guida per la trattazione dei procedimenti penali

Secondo le disposizioni contenute nell'art.23 del D.L.28/10/2020 n. 137 in merito all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **nel corso delle indagini preliminari** il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, **salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza.**

Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare all'interrogatorio da parte del P.M., ovvero alle sommarie informazioni testimoniali in veste di soggetto informato dei fatti, è assicurata con le modalità di cui al comma 4° del citato art.23, e quindi, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Peraltro l'abrogazione del comma 9° dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), contenuta nel comma 4° dell'art.23, potrebbe indurre a ritenere che non è più richiesto il consenso delle parti, ossia detenuto e difensore.

Inoltre all'udienza di convalida, in caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284/1° comma c.p.p., la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

Nonostante il legislatore si sia espresso in termini di mera possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto nel corso delle indagini preliminari, **il C.S.M.** nell'ultima circolare del 6 novembre u.s. **ha raccomandato** espressamente ai magistrati di far ricorso nei casi previsti dalla legge ai suddetti collegamenti, mediante gli applicativi messi a disposizione dalla D.G.S.I.A.

Poiché la medesima raccomandazione opera anche in relazione alle udienze penali, che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, questo Procuratore, d'intesa con il Presidente del locale Tribunale per i minorenni, procederà a reiterare la stipula di un protocollo con i Consiglieri dell'Ordine del Distretto, come già effettuato nella 1^ fase della pandemia.

Inoltre il Presidente del T. M. con autonomo provvedimento organizzativo ha disposto che i

Presidenti dei collegi dibattimentali valuteranno - nei casi di cui all'art. 468 comma secondo c.p.p. - l'opportunità di riservare la prima udienza alle questioni preliminari e alla fase di ammissione delle fonti di prova, senza preventiva citazione di testimoni. Pertanto la prima udienza di trattazione in dibattimento fungerà da udienza *filtro*, e quindi non sarà necessaria la citazione dei testimoni. Infatti tale udienza sarà finalizzata esclusivamente alla trattazione delle richieste preliminari, e quindi ad es. all'eventuale avvio di una messa alla prova, alla manifestazione dell'accordo delle parti di acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti e documenti contenuti nel fascicolo del P.M., alla remissione della querela etc.

Tale accordo consentirà non soltanto di evitare di affollare le udienze con i testimoni, ma permetterà un migliore smistamento dei processi nelle varie fasce orarie dell'udienza di rinvio, poiché la parziale risoluzione delle problematiche preliminari, permetterà di valutare con maggiore precisione i tempi processuali per gli incombenzi ulteriori.

Il presente ordine di servizio è immediatamente esecutivo, e sarà comunicato al Presidente del Tribunale in sede, ai Sostituti, al Personale Amministrativo addetto all'area penale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, al RSSP, al Medico Competente.

Catania, 17/11/2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Caterina Ajello

